

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO "PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA ODV"

Proposta di modifica da sottoporre all'Assemblea dei Soci

TESTO VIGENTE <i>(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 05 giugno 2018)</i>	PROPOSTA NUOVA VERSIONE	DESCRIZIONE MODIFICA
TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI	TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI	
<p>Art. 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>È istituita, con sede nel territorio del comune di Signa, una Associazione di Pubblica Assistenza con la denominazione "Pubblica Assistenza Signa", unitamente, come previsto dall'Art. 12 del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117, all'acronimo "O.D.V. - Organizzazione di Volontariato".</p> <p>La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.</p> <p>La sede legale è stabilita nel Comune di Signa, città metropolitana di Firenze, in Via Argine Strada civico n. 5.</p>	<p>Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE</p> <p>È istituita, con sede nel territorio del comune di Signa, una associazione con la denominazione "Pubblica Assistenza Signa".</p> <p>L'Associazione è Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).</p> <p>A seguito dell'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale anche l'acronimo "ODV", assumendo denominazione "Pubblica Assistenza Signa ODV".</p> <p>La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.</p> <p>La sede legale è stabilita nel Comune di Signa, città metropolitana di Firenze, in Via Argine Strada, civico n. 5.</p> <p>La variazione della sede nel medesimo Comune, assunta con delibera dell'Assemblea dei Soci, non comporta modifica statutaria.</p>	<p>L'art. 1 viene riformulato al fine di renderlo più preciso e adeguato alle previsioni del Codice Terzo Settore. Viene altresì previsto che non occorra modifica statutaria in caso di cambio di sede all'interno del Comune di Signa.</p>
<p>Art. 2 – ORIGINE</p> <p>La Pubblica Assistenza di Signa trae origine dall'esempio e dalla passione dei Volontari Soccorritori che il 15 aprile 1909 prestarono la loro opera dell'incidente ferroviario occorso presso la Stazione Ferroviaria di Signa e custodisce il loro impegno e quello di tutte le successive esperienze, quale esemplificazione dello spirito di solidarietà, dei valori e degli scopi per cui opera.</p>	<p>Art. 2 – ORIGINE</p> <p>La Pubblica Assistenza Signa trae origine dall'esempio e dalla passione dei Volontari Soccorritori che il 15 aprile 1909 prestarono la loro opera dell'incidente ferroviario occorso presso la Stazione Ferroviaria di Signa e custodisce il loro impegno e quello di tutte le successive esperienze, quale esemplificazione dello spirito di solidarietà, dei valori e degli scopi per cui opera.</p>	<p>NON MODIFICATO</p>

<p>Art. 3 – PRINCIPI E SCOPI</p> <p>La Pubblica Assistenza di Signa è una libera Associazione di donne e di uomini che, riconoscendosi e facendosi interpreti dei principi e dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, intendono concorrere ad affermare, con il personale impegno volontario, il valore della solidarietà quale espressione della partecipazione sociale, contribuendo a promuovere lo sviluppo della collettività in cui opera, a realizzare i diritti ed a garantire servizi di interesse pubblico.</p> <p>L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, si fonda sul principio di laicità ed apartiticità ed è aconfessionale.</p> <p>L'Associazione fonda il proprio operato sul riconoscimento del valore etico dell'impegno volontario, quale adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sociale e costituisce una formazione sociale ove si realizza la personalità dei singoli e si concretizza la costituzione di una comunità attiva.</p> <p>L'Associazione pone al centro del proprio operato la tutela delle persone ed il loro valore di unicità, favorendo l'inclusione dei giovani e promuovendo attività di formazione, di condivisione delle esperienze e di crescita, al fine di identificare i bisogni, elaborare programmi ed obiettivi attraverso percorsi condivisi che assicurino il massimo coinvolgimento tra i suoi appartenenti.</p> <p>La Pubblica Assistenza di Signa difende il pluralismo del dibattito interno e garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, iscritti e non, alle proprie attività, secondo le regole dello Statuto e con pari opportunità, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, religione ed opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p> <p>La Pubblica Assistenza di Signa si pone quali scopi principali:</p> <p>(a) Partecipare alla realizzazione dei servizi pubblici essenziali e alla tutela e promozione dei diritti</p>	<p>Art. 3 – PRINCIPI E SCOPI</p> <p>La Pubblica Assistenza Signa è una libera Associazione di donne e di uomini che, riconoscendosi e facendosi interpreti dei principi e dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, intendono concorrere ad affermare, con il personale impegno volontario, il valore della solidarietà quale espressione della partecipazione sociale, contribuendo a promuovere lo sviluppo della collettività in cui opera, a realizzare i diritti ed a garantire servizi di interesse pubblico.</p> <p>L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, si fonda sul principio di laicità ed apartiticità ed è aconfessionale.</p> <p>L'Associazione fonda il proprio operato sul riconoscimento del valore etico dell'impegno volontario, quale adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sociale e costituisce una formazione sociale ove si realizza la personalità dei singoli e si concretizza la costituzione di una comunità attiva.</p> <p>L'Associazione pone al centro del proprio operato la tutela delle persone ed il loro valore di unicità, favorendo l'inclusione dei giovani e promuovendo attività di formazione, di condivisione delle esperienze e di crescita, al fine di identificare i bisogni, elaborare programmi ed obiettivi attraverso percorsi condivisi che assicurino il massimo coinvolgimento tra i suoi appartenenti.</p> <p>La Pubblica Assistenza Signa difende il pluralismo del dibattito interno e garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, iscritti e non, alle proprie attività, secondo le regole dello Statuto e con pari opportunità, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, religione ed opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p> <p>La Pubblica Assistenza Signa si pone quali scopi principali:</p> <p>(a) Partecipare alla realizzazione dei servizi pubblici essenziali e alla tutela e promozione dei diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, in particolare in campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale, sociale e di protezione civile;</p> <p>(b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali, attraverso la diffusione dei valori della partecipazione sociale, dell'impegno collettivo, della mutualità e della solidarietà;</p>	<p>NON MODIFICATO</p>
--	--	-----------------------

<p>costituzionalmente riconosciuti e tutelati, in particolare in campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale, sociale e di protezione civile;</p> <p>(b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali, attraverso la diffusione dei valori della partecipazione sociale, dell'impegno collettivo, della mutualità e della solidarietà;</p> <p>(c) Promuovere forme di partecipazione attiva dei suoi Soci ed iniziative tese ad aggregare e sensibilizzare i cittadini ai problemi sociali ed ai bisogni della vita civile e culturale della comunità;</p> <p>(d) Concretizzare forme di partecipazione in tema di tutela ambientale e di protezione civile;</p> <p>(e) Favorire l'inserimento sociale delle persone senza distinzione di condizioni personali e sociali e nel pieno rispetto delle diverse abilità delle singole persone;</p> <p>(f) Realizzare forme di collaborazione con altre Associazioni di volontariato, con Enti Pubblici e Privati per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto;</p> <p>(g) g. Diffondere una cultura di pace e di non violenza tra i singoli individui e tra i popoli.</p>	<p>(c) Promuovere forme di partecipazione attiva dei suoi Soci ed iniziative tese ad aggregare e sensibilizzare i cittadini ai problemi sociali ed ai bisogni della vita civile e culturale della comunità;</p> <p>(d) Concretizzare forme di partecipazione in tema di tutela ambientale e di protezione civile;</p> <p>(e) Favorire l'inserimento sociale delle persone senza distinzione di condizioni personali e sociali e nel pieno rispetto delle diverse abilità delle singole persone;</p> <p>(f) Realizzare forme di collaborazione con altre Associazioni di volontariato, con Enti Pubblici e Privati per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto;</p> <p>(g) Diffondere una cultura di pace e di non violenza tra i singoli individui e tra i popoli.</p>	
<p>Art. 4 – ATTIVITÀ La Pubblica Assistenza di Signa, in base ai principi contenuti nel presente Statuto, riconosce quale criterio ispiratore del proprio agire i principi della solidarietà e reciprocità ed elabora un proprio progetto di sviluppo e partecipazione sociale impegnandosi a realizzarlo nell'ambito territoriale in cui opera, secondo il principio di sussidiarietà. Le attività principali dell'Associazione consistono: a. Nell'organizzazione e nella realizzazione del servizio di emergenza sanitaria e di soccorso territoriale e del servizio di trasporto sanitario, mediante ambulanze ed altri mezzi speciali, di ammalati e feriti; direttamente</p>	<p>Art. 4 – ATTIVITÀ La Pubblica Assistenza Signa, in base ai principi contenuti nel presente Statuto, riconosce quale criterio ispiratore del proprio agire i principi della solidarietà e reciprocità ed elabora un proprio progetto di sviluppo e partecipazione sociale impegnandosi a realizzarlo nell'ambito territoriale in cui opera, secondo il principio di sussidiarietà. L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi avvalendosi, in modo preminente, dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento in via principale</p>	<p>L'articolo 4 viene riformulato nella direzione di una migliore armonizzazione con quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice Terzo Settore e di una più puntuale riconducibilità delle attività generali a quelle previste dal Codice. Viene tenuto conto di quanto alla nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali m. 20 del 27.12.2018 e n. 3650 del 12.04.2019 (successiva alla modifica statutaria).</p>

ovvero in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

b. Nell'organizzazione e nella realizzazione di servizi e prestazioni di carattere sanitario, servizi di guardia medica ed ambulatoriali, direttamente o in collaborazione con gli Enti Pubblici competenti;

c. Nell'organizzazione e nella realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari ovvero di accompagnamento e trasporto, per il sostegno a cittadini, anziani, diversamente abili o, comunque, appartenenti a fasce sociali deboli;

d. Nel promuovere la raccolta di sangue e la donazione di organi;

e. Nel promuovere e realizzare attività di cooperazione internazionale ed aiuti umanitari;

f. Nel promuovere iniziative di formazione ed informazione, in particolare nell'ambito del soccorso sanitario e della protezione civile, e nell'organizzare attività di informazione e di prevenzione sanitaria e sociale;

g. Nell'organizzare e realizzare servizi di protezione civile, interventi in occasione di calamità e disastri, ovvero attività di tutela dell'ambiente, in collaborazione con gli Enti competenti;

h. Nel promuovere ed organizzare iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita e l'accrescimento della comunità, dell'inclusione sociale e del senso di cittadinanza, oltre che di promozione dei diritti e di sensibilizzazione su tematiche di interesse collettivo;

i. Nel promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ovvero la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli

delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (lett. e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w);

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y).

utenti; anche attraverso la partecipazione a progetti di Servizio Civile;

j. Nell'individuare i bisogni emergenti e sensibilizzare i cittadini alla partecipazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi servizi, oltre che la valorizzazione promozione dello spirito del volontariato e del valore della cittadinanza attiva;

k. Nell'organizzare e realizzare servizi di onoranze funebri, anche attraverso forme consortili con altre associazioni o altre forme di impresa compatibili con l'oggetto sociale, finalizzando i proventi da tale attività alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui sopra e al perseguimento dell'oggetto sociale;

l. Nella raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività;

m. Attività secondarie e strumentali a quelle sopra indicate secondo criteri e limiti delle norme vigenti.

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

a. Organizzazione e realizzazione del servizio di emergenza sanitaria e di soccorso territoriale e del servizio di trasporto sanitario, mediante ambulanze ed altri mezzi speciali, di ammalati e feriti; direttamente ovvero in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

b. Organizza e realizza servizi e prestazioni di carattere sanitario, servizi di guardia medica ed ambulatoriali, direttamente o in collaborazione con gli Enti Pubblici competenti;

c. Organizza e realizza servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari ovvero di accompagnamento e trasporto, per il sostegno a cittadini, anziani, diversamente abili o, comunque, appartenenti a fasce sociali deboli;

d. Promuove iniziative di formazione ed informazione, in particolare nell'ambito del soccorso sanitario e della protezione civile, e nell'organizzare attività di informazione e di prevenzione sanitaria e sociale;

e. Organizza e realizza servizi di protezione civile, interventi in occasione di calamità e disastri, ovvero attività di tutela dell'ambiente, in collaborazione con gli Enti competenti;

f. Promuove ed organizza iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita e l'accrescimento della comunità, dell'inclusione sociale e del senso di cittadinanza, oltre che di promozione dei diritti e di sensibilizzazione su tematiche di interesse collettivo;

g. Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ovvero la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;

	<p>anche attraverso la partecipazione a progetti di Servizio Civile;</p> <p>h. Individua i bisogni emergenti e sensibilizza i cittadini alla partecipazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi servizi, oltre che promozione dello spirito del volontariato e del valore della cittadinanza attiva.</p> <p>L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.</p> <p>L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.</p> <p>L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse compete all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.</p> <p>L'Associazione organizza, quale attività diversa, strumentale e secondaria, servizi di "onoranze funebri", anche attraverso forme consortili con altre associazioni, finalizzando i proventi di tale attività alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui sopra ed al perseguimento dell'oggetto sociale.</p>	
<p>Art. 5 - DISCIPLINA NORMATIVA L'Associazione si riconosce Ente del Terzo Settore, quale organizzazione di volontariato operante senza scopo di lucro che si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto. Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce, in conformità con i principi della Costituzione della</p>	<p>Art. 5 - DISCIPLINA NORMATIVA L'Associazione si riconosce Ente del Terzo Settore, quale organizzazione di volontariato operante senza scopo di lucro che si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto. Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nei limiti</p>	<p>NON MODIFICATO</p>

<p>Repubblica Italiana, nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.</p> <p>Lo Statuto stabilisce le regole fondamentali di organizzazione, comportamento e disciplina, vincolando tutti i Soci alla sua osservanza.</p> <p>Le modalità di attuazione delle norme dello Statuto sono disciplinate da un Regolamento Generale, approvato dall'Assemblea dei Soci. In particolare il regolamento deve necessariamente disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, il funzionamento degli organi sociali, l'esercizio dei diritti di partecipazione, le garanzie di trasparenza, le attività e lo status di Socio Volontario, i relativi compiti e responsabilità, le norme generali di comportamento e di espletamento dei servizi.</p> <p>Nell'ambito delle norme dello Statuto e della disciplina definita dal Regolamento Generale, il Consiglio Direttivo adotta procedure operative, linee guida e delibere, finalizzate a regolare nel dettaglio l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, la gestione dell'attività e lo svolgimento dei servizi, oltre che perseguire concretamente ed operativamente gli scopi sociali.</p> <p>Gli Organi Statutari possono adottare, con approvazione a maggioranza assoluta dei propri membri e nei limiti della disciplina fissata dallo Statuto e dal Regolamento Generale, propri regolamenti interni finalizzati a disciplinare nel dettaglio il concreto funzionamento dell'Organo stesso.</p>	<p>delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.</p> <p>Lo Statuto stabilisce le regole fondamentali di organizzazione, comportamento e disciplina, vincolando tutti i Soci alla sua osservanza.</p> <p>Le modalità di attuazione delle norme dello Statuto sono disciplinate da un Regolamento Generale, approvato dall'Assemblea dei Soci. In particolare il regolamento deve necessariamente disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, il funzionamento degli organi sociali, l'esercizio dei diritti di partecipazione, le garanzie di trasparenza, le attività e lo status di Socio Volontario, i relativi compiti e responsabilità, le norme generali di comportamento e di espletamento dei servizi. Nell'ambito delle norme dello Statuto e della disciplina definita dal Regolamento Generale, il Consiglio Direttivo adotta procedure operative, linee guida e delibere, finalizzate a regolare nel dettaglio l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, la gestione dell'attività e lo svolgimento dei servizi, oltre che perseguire concretamente ed operativamente gli scopi sociali.</p>	
<p>Art. 6 – SICUREZZA E SALUTE</p> <p>L'Associazione si impegna, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e secondo quanto definito dalle norme di cui alla legislazione vigente, a garantire un ambiente adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei Volontari, adottando tutte le misure necessarie e garantendo risorse adeguate per la prevenzione dei rischi legati alla sicurezza e all'igiene</p>	<p>Art. 6 – SICUREZZA E SALUTE</p> <p>L'Associazione si impegna, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e secondo quanto definito dalle norme di cui alla legislazione vigente, a garantire un ambiente adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei Volontari, adottando tutte le misure necessarie e garantendo risorse adeguate per la prevenzione dei rischi legati alla sicurezza</p>	<p>Viene precisata l'autonomia di spesa in materia di sicurezza e tutela della salute, meglio recependo quindi le previsioni dell'art. 16 D.L.gs. 81/2008</p>

<p>del lavoro e per il costante aggiornamento e la formazione ai vari livelli di responsabilità.</p>	<p>e all'igiene del lavoro e per il costante aggiornamento e la formazione ai vari livelli di responsabilità.</p> <p>Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di Legge in materia, il Consiglio Direttivo ha autonomia di spesa per quanto concerne la sicurezza e della tutela salute e sicurezza sul lavoro. Tale autonomia di spesa può essere delegata con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo in ragione dell'attribuzione delle funzioni in materia ad altri soggetti, anche esterni.</p>	
<p>Art. 7 – CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p>Tra l'Associazione ed i propri Soci, oltre che con il personale dipendente, sussiste un rapporto fiduciario, nell'ambito del quale è dovere primario utilizzare le proprie capacità per la realizzazione dell'interesse dell'Associazione, in coerenza con i principi di onestà, imparzialità e trasparenza cui essa si ispira.</p> <p>I Soci Ordinari e Volontari, i membri degli organi sociali ed il personale dipendente si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che possano determinare tali situazioni.</p>	<p>Art. 7 – CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p>Tra l'Associazione ed i propri Soci, oltre che con il personale dipendente, sussiste un rapporto fiduciario, nell'ambito del quale è dovere primario utilizzare le proprie capacità per la realizzazione dell'interesse dell'Associazione, in coerenza con i principi di onestà, imparzialità e trasparenza cui essa si ispira.</p> <p>I Soci Ordinari e Volontari, i membri degli organi sociali ed il personale dipendente si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che possano determinare tali situazioni.</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>
<p>Art. 8 – PRINCIPI SULLA GESTIONE</p> <p>L'Associazione opera ed è amministrata nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e si impegna a perseguire il proprio oggetto sociale assicurando il corretto funzionamento degli Organi Sociali e la tutela dei diritti dei propri Soci, salvaguardando l'integrità del patrimonio e recependo i principi della trasparenza e della buona amministrazione.</p> <p>In particolare, l'Associazione si impegna ad effettuare solo operazioni lecite, autorizzate, coerenti, documentate, verificabili e a mettere a disposizione il bilancio, le informazioni ed i documenti necessari a ricostruire</p>	<p>Art. 8 – PRINCIPI SULLA GESTIONE</p> <p>L'Associazione opera ed è amministrata nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e si impegna a perseguire il proprio oggetto sociale assicurando il corretto funzionamento degli Organi Sociali e la tutela dei diritti dei propri Soci, salvaguardando l'integrità del patrimonio e recependo i principi della trasparenza e della buona amministrazione.</p> <p>In particolare, l'Associazione si impegna ad effettuare solo operazioni lecite, autorizzate, coerenti, documentate, verificabili e a mettere a disposizione il bilancio, le informazioni ed i documenti necessari a ricostruire l'attività svolta ed a rispettare il</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>

<p>l'attività svolta ed a rispettare il principio di prudenza nelle operazioni di finanziamento o investimento.</p>	<p>principio di prudenza nelle operazioni di finanziamento o investimento.</p>	
<p>Art. 9 – TRASPARENZA E INFORMAZIONE L'Associazione riconosce il valore fondamentale della trasparenza e della corretta informazione ai propri appartenenti, agli Organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa. È favorito un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli Organi Sociali, le diverse aree, le varie figure apicali, e verso le Pubbliche Autorità.</p> <p>Il Regolamento definisce le modalità di partecipazione degli aderenti alle sedute degli Organi Sociali, oltre che le regole di pubblicazione dei verbali e degli altri atti rilevanti inerenti l'Associazione, con garanzia del diritto di accesso e nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali.</p> <p>L'Associazione si impegna in proprio, e chiede ai propri appartenenti, di tenere strettamente riservate e protette le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite e gestite nello svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali.</p> <p>Le informazioni trasmesse all'esterno dai delegati dell'Associazione sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza, accuratezza, chiarezza e tutela dei dati personali.</p> <p>È istituito l'Albo Sociale in cui sono pubblicati gli atti a maggiore rilevanza e che devono essere conosciuti dagli appartenenti all'Associazione. La pubblicazione all'Albo costituisce prova della conoscenza degli atti da parte dei destinatari, ove non riguardi provvedimenti di natura individuale.</p> <p>La gestione dell'albo, di cui è responsabile il Consiglio Direttivo, è definita dal Regolamento e può essere costituita, anche esclusivamente, dalla pubblicazione</p>	<p>Art. 9 – TRASPARENZA E INFORMAZIONE L'Associazione riconosce il valore fondamentale della trasparenza e della corretta informazione ai propri appartenenti, agli Organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa. È favorito un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli Organi Sociali, le diverse aree, le varie figure apicali, e verso le Pubbliche Autorità.</p> <p>Il Regolamento definisce le modalità di partecipazione degli aderenti alle sedute degli Organi Sociali, oltre che le modalità di consultazione ed estrazione di copia di quanto contenuto nei libri sociali, con garanzia del diritto di accesso per i Soci e nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali e sensibili.</p> <p>L'Associazione si impegna in proprio, e chiede ai propri appartenenti, di tenere strettamente riservate e protette le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite e gestite nello svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali e sensibili.</p> <p>Le informazioni trasmesse all'esterno dai delegati dell'Associazione sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza, accuratezza, chiarezza e tutela dei dati personali e sensibili.</p> <p>È istituito l'Albo Sociale in cui sono pubblicati gli atti a maggiore rilevanza e che devono essere conosciuti dagli appartenenti all'Associazione. La pubblicazione all'Albo costituisce prova della conoscenza degli atti da parte dei destinatari, ove non riguardi provvedimenti di natura individuale.</p> <p>La gestione dell'albo, di cui è responsabile il Consiglio Direttivo, è definita dal Regolamento e può essere costituita, anche esclusivamente, dalla pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale, sia nell'area pubblica che nell'area riservata in relazione al diverso livello di conoscenza necessario.</p>	<p>Si modifica la “pubblicazione” con “accesso”, così come previsto dal Codice del Terzo Settore e si precisa che tale diritto deve essere bilanciato con la necessità di tutelare la riservatezza dei dati sia personali sia sensibili.</p> <p>Si prevede altresì che il Regolamento Generale debba dettagliare le modalità di consultazione ed estrazione di copia dei verbali e dei libri sociali.</p>

<p>degli atti sul sito internet istituzionale, sia nell'area pubblica che nell'area riservata in relazione al diverso livello di conoscenza necessario.</p>		
<p>Art. 10 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE La Pubblica Assistenza di Signa aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in sigla A.N.P.AS.), riconoscendosi nei valori del movimento nazionale delle Pubbliche Assistenze così come definiti nella "Carta d'identità A.N.P.AS." e nel "Codice Etico A.N.P.AS.". Promuove nel proprio territorio le finalità del movimento nazionale e partecipa alla realizzazione degli scopi di cui allo Statuto dell'Associazione Nazionale, con l'impegno dei propri Volontari nei servizi e nelle attività da essa promosse, anche attraverso le articolazioni regionali.</p>	<p>Art. 10 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE La Pubblica Assistenza Signa aderisce alla Rete Associativa Nazionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in sigla A.N.P.AS.), riconoscendosi nei valori del movimento nazionale delle Pubbliche Assistenze così come definiti nella "Carta d'identità A.N.P.AS." e nel "Codice Etico A.N.P.AS.". Promuove nel proprio territorio le finalità del movimento nazionale e partecipa alla realizzazione degli scopi di cui allo Statuto dell'Associazione Nazionale, con l'impegno dei propri Volontari nei servizi e nelle attività da essa promosse, anche attraverso le articolazioni regionali.</p>	<p>Viene precisata l'adesione alla Rete Associativa ANPAS, in quanto oggi effettivamente costituita come Rete Nazionale presso il RUNTS.</p>
<p>Art. 11 – STEMMA, STENDARDO E BANDIERA Lo stemma dell'Associazione è una croce, con bracci di dimensioni perfettamente uguali, suddivisa in tre aree oblique contraddistinte dai colori del tricolore italiano, in segno di unità nazionale, di rappresentanza e di orgoglio di Patria, con riprodotto al centro, nell'area di colore bianco, lo stemma del Comune di Signa, così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 06 febbraio 2003. Lo stendardo dell'Associazione, riproducente il primo stendardo storico, è realizzato su fondo di colore blu, con al centro lo stemma e con la scritta ricamata in colore argento: "Pubblica Assistenza Signa". La bandiera, esposta nella sede sociale, è realizzata su fondo di colore blu, con riprodotto lo stemma e la scritta "Pubblica Assistenza Signa". Lo stendardo potrà essere esposto o portato in tutte le circostanze a carattere istituzionale e associativo, secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo, salvo che trattasi di manifestazioni ed iniziative a carattere di parte</p>	<p>Art. 11 – STEMMA, STENDARDO E BANDIERA Lo stemma dell'Associazione è una croce, con bracci di dimensioni perfettamente uguali, suddivisa in tre aree oblique contraddistinte dai colori del tricolore italiano, in segno di unità nazionale, di rappresentanza e di orgoglio di Patria, con riprodotto al centro, nell'area di colore bianco, lo stemma del Comune di Signa, così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 06 febbraio 2003. Lo stendardo dell'Associazione, riproducente il primo stendardo storico, è realizzato su fondo di colore blu, con al centro lo stemma e con la scritta ricamata in colore argento: "Pubblica Assistenza Signa". La bandiera è realizzata su fondo di colore blu, con riprodotto lo stemma e la scritta "Pubblica Assistenza Signa". Lo stendardo potrà essere esposto o portato in tutte le circostanze a carattere istituzionale e associativo, secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo, salvo che trattasi di manifestazioni ed iniziative a carattere di parte o a carattere politico. È sempre esposto, listato con un nastro di colore nero, alle esequie dei Soci Volontari.</p>	<p>NON MODIFICATO</p>

<p>o a carattere politico. E' sempre esposto, listato con un nastro di colore nero, alle esequie dei Soci Volontari.</p>		
<p>TITOLO II DEI SOCI ADERENTI</p>	<p>TITOLO II DEI SOCI ADERENTI</p>	
<p>Art. 12 – SOCI ADERENTI Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e gli scopi, ne rispettano lo Statuto e abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, salvo quanto successivamente previsto in ordine all'esercizio, esclusivamente per i Soci che abbiano conseguito la maggiore età, del diritto di voto in Assemblea e del diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci si distinguono in: "Soci Ordinari" e "Soci Volontari". Sono "Soci Ordinari" tutti coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota annuale. Sono "Soci Volontari" tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli ordinari, si impegnano direttamente e personalmente con la propria partecipazione alla vita associativa, senza scopo di lucro, con gratuità e con continuità, nelle attività associative e per la realizzazione dei servizi, delle iniziative e dei progetti dell'Associazione. Il Regolamento Generale definisce le aree di attività dei Soci Volontari.</p>	<p>Art. 12 – SOCI ADERENTI Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e gli scopi, ne rispettano lo Statuto e abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. I soci minori di anni diciotto formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, mediante chi ne detiene la responsabilità genitoriale. I Soci si distinguono in: "Soci Ordinari" e "Soci Volontari". Sono "Soci Ordinari" tutti coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota annuale. Sono "Soci Volontari" tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli ordinari, si impegnano direttamente e personalmente con la propria partecipazione alla vita associativa, senza scopo di lucro, con gratuità e con continuità, nelle attività associative e per la realizzazione dei servizi, delle iniziative e dei progetti dell'Associazione. Il Regolamento Generale definisce le aree di attività dei Soci Volontari. Tutti i Soci sono iscritti in apposito libro. I Soci Volontari sono altresì iscritti in apposito registro e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.</p>	<p>L'articolo 12 viene integralmente riformulato al fine di renderlo più chiaro e perfettamente armonizzato con le definizioni di cui al Codice del Terzo Settore. Viene inoltre prevista la rappresentanza dei soci minorenni, per l'esercizio dei propri diritti, tra cui il diritto di voto, tramite uno dei genitori (Cassazione ordinanza n. 23228 del 04.10.2017 e Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06.02.2019).</p>
<p>Art. 13 – ISCRIZIONE DEI SOCI L'iscrizione dei Soci Ordinari avviene mediante la campagna che si apre il 01 dicembre di ciascun anno e si conclude il 30 novembre dell'anno successivo. A partire</p>	<p>Art. 13 – ISCRIZIONE DEI SOCI Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo ed al contempo provvedere al versamento della quota associativa.</p>	<p>L'articolo 13 viene integralmente riformulato al fine di renderlo più chiaro e perfettamente armonizzato con le definizioni di cui al Codice del Terzo Settore e con l'attualità operativa.</p>

<p>dal 01 dicembre vengono ricevute le quote sociali relative all'anno solare successivo.</p> <p>L'iscrizione nel libro Soci è attestata mediante la tessera Soci o con la ricevuta con cui è dichiarato il versamento della quota.</p> <p>I Soci Ordinari sono ammessi in seguito al versamento della quota. L'iscrizione è consolidata trascorsi sessanta giorni senza che il Consiglio Direttivo deliberi motivatamente la revoca della stessa. La revoca dà diritto alla restituzione della quota versata.</p> <p>I Soci Volontari sono ammessi, in seguito alla presentazione di domanda scritta con cui l'interessato dichiara il possesso dei requisiti definiti dal Regolamento Generale, con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.</p>	<p>L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data di versamento della quota associativa.</p> <p>In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro 60 giorni dalla domanda. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.</p>	<p>Viene inoltre spostata la parte relativa alle quote sociali nel successivo art. 14.</p>
<p>Art. 14 – QUOTE SOCIALI</p> <p>L'importo delle quote sociali è determinato con delibera del Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri definiti dallo Statuto e degli indirizzi eventualmente deliberati dall'Assemblea dei Soci. La delibera di definizione delle quote è notificata ai Soci tramite apposita pubblicazione all'Albo.</p> <p>L'ammontare delle quote è determinato in modo da favorire la più ampia adesione sociale, prevedendo riduzioni in riferimento alle quote versate da membri della stessa famiglia anagrafica ovvero per soggetti minori o anziani.</p> <p>L'ammontare della quota fissata per l'adesione dei Soci Volontari non potrà mai essere superiore alla quota minima fissata per i Soci Ordinari, comprensiva delle riduzioni eventualmente previste.</p>	<p>Art. 14 – QUOTE SOCIALI</p> <p>Ciascun socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale.</p> <p>La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile o restituibile.</p> <p>Il versamento della quota associativa avviene mediante la campagna annuale di tesseramento, i cui termini e modalità sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.</p> <p>L'importo, i termini e le modalità di versamento delle quote sociali è determinato con delibera del Consiglio Direttivo, pubblicata all'albo sociale.</p> <p>L'ammontare delle quote è determinato dal Consiglio Direttivo in modo da favorire la più ampia adesione sociale, con possibilità di prevedere riduzioni in riferimento alle quote versate da membri della stessa famiglia anagrafica ovvero per soggetti minori o anziani.</p> <p>L'ammontare della quota fissata per l'adesione dei Soci Volontari non potrà mai essere superiore alla quota minima</p>	<p>L'articolo 14 viene integralmente riformulato al fine di renderlo più chiaro e perfettamente armonizzato con le definizioni di cui al Codice del Terzo Settore e con l'attualità operativa.</p> <p>Viene attribuito al Consiglio Direttivo il compito di definire, oltre al valore delle quote, anche i termini e le modalità di versamento.</p>

	fissata per i Soci Ordinari, comprensiva delle riduzioni eventualmente previste.	
<p>Art. 15 - SANZIONI DISCIPLINARI</p> <p>I Soci rispondono disciplinarmente nei confronti dell'Associazione. Le sanzioni disciplinari previste sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Censura verbale; Biasimo scritto; Sospensione, fino ad un anno, nella qualità di Socio; Radiazione. <p>Il Regolamento Generale definisce le modalità di attivazione e di svolgimento del procedimento disciplinare, fissando precisi termini di conclusione e garantendo il rispetto del principio del contraddittorio; determina i criteri generali di applicazione delle sanzioni, tenuto conto del principio di adeguatezza e progressività; prevede la possibilità di applicare provvedimenti cautelari sospensivi in via d'urgenza a cura del Presidente ovvero del Consiglio Direttivo e la possibilità di applicare sanzioni accessorie, tra cui il risarcimento del danno cagionato per dolo o per colpa reiterata.</p> <p>L'erogazione delle sanzioni disciplinari è determinata con decisione del Collegio dei Probiviri, a cui compete la conduzione del procedimento, con ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, eccetto che per la sanzione della radiazione la cui operatività è ratificata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, convocata entro il termine definito dal Regolamento Generale, nell'attesa della quale il Socio è temporaneamente sospeso.</p> <p>A seguito della ratifica le sanzioni sono immediatamente esecutive. Il cumulo di tre provvedimenti di censura verbale, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi due. Il cumulo di tre provvedimenti di biasimo scritto, nell'arco di tre anni,</p>	<p>Art. 15 - SANZIONI DISCIPLINARI</p> <p>I Soci sono tenuti al rispetto di quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nelle deliberazioni e direttive degli organi dell'Associazione.</p> <p>I Soci rispondono disciplinarmente nei confronti dell'Associazione.</p> <p>Le sanzioni disciplinari previste sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Censura verbale; Biasimo scritto; Sospensione, fino ad un anno, dalla qualità di Socio; Radiazione. <p>Il Regolamento Generale definisce le modalità di attivazione e di svolgimento del procedimento disciplinare, fissando precisi termini di conclusione e garantendo il rispetto del principio del contraddittorio; determina i criteri generali di applicazione delle sanzioni, tenuto conto del principio di adeguatezza e progressività; prevede la possibilità di applicare provvedimenti cautelari sospensivi in via d'urgenza a cura del Presidente ovvero del Consiglio Direttivo e la possibilità di applicare sanzioni accessorie, tra cui il risarcimento del danno cagionato per dolo o per colpa reiterata.</p> <p>L'accertamento della sussistenza della violazione disciplinare e la scelta della sanzione adeguata è di competenza del Collegio dei Probiviri, a cui compete la conduzione del procedimento, con ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, eccetto che per la sanzione della radiazione la cui operatività è ratificata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, convocata entro il termine definito dal Regolamento Generale, nell'attesa della quale il Socio è temporaneamente sospeso.</p> <p>A seguito della ratifica le sanzioni sono immediatamente esecutive.</p>	<p>Con la modifica dell'art. 15 si attuano alcuni assestamenti di congruità sulla recidiva di sanzioni di pari tipologia ed inoltre si introducono alcune disposizioni in merito ai Soci Volontari eventualmente attinti da provvedimenti in sede penale.</p>

<p>comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi quattro.</p> <p>Il Socio sottoposto a radiazione non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di ratifica del provvedimento.</p> <p>Avverso il provvedimento che applica la sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, con le modalità definite dal Regolamento Generale. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione.</p> <p>Nel caso in cui un Socio Volontario sia attinto da misure cautelari personali applicate dall'Autorità Giudiziaria ovvero condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che comportano l'applicazione di pene di natura custodiale, è sospeso dal servizio e dalla partecipazione alle attività sociali per l'intera durata della pena.</p>	<p>Il cumulo di tre provvedimenti di censura verbale, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi tre. Il cumulo di tre provvedimenti di biasimo scritto, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi sei.</p> <p>Il Socio sottoposto a radiazione non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di ratifica del provvedimento, fermo restando che il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta di iscrizione.</p> <p>Avverso il provvedimento che applica la sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, con le modalità definite dal Regolamento Generale. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione.</p> <p>Nel caso in cui un Socio sia attinto da misure cautelari personali applicate dall'Autorità Giudiziaria ovvero condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che comportano l'applicazione di pene di natura custodiale, è sospeso dalla partecipazione alle attività sociali per l'intera durata della pena.</p> <p>Il Socio Volontario che venga condannato alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è sospeso per il tempo della durata della pena. Nel caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici il Socio Volontario è interdetto dall'attività di volontariato, con cancellazione dal libro volontari.</p> <p>È dovere di ciascun Socio Volontario comunicare l'applicazione di dette misure cautelari o di condanne al Consiglio Direttivo.</p>	
<p>Art. 16 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO</p> <p>La qualità di Socio si perde:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Per dimissioni; b. Per morte; c. Per morosità; d. Per radiazione; 	<p>Art. 16 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO</p> <p>La qualità di Socio si perde:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Per dimissioni; b. Per morte; c. Per morosità; d. Per radiazione; 	<p>L'articolo 16 viene riformulato al fine di renderlo più chiaro e perfettamente armonizzato con le definizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed inoltre viene adeguata la parte relativa al regime di esenzione e/o riduzione delle</p>

<p>e. Per mancata attività, per i soli Soci Volontari.</p> <p>Il Consiglio Direttivo alla data del 31 dicembre di ciascun anno provvede alla cancellazione per morosità dal Libro dei Soci di coloro che non hanno rinnovato la tessera nel corso dell'anno. Entro tale data ogni Socio moroso può regolarizzare la propria posizione. Il Consiglio Direttivo con affissione di apposito avviso all'albo entro il 30 novembre, provvede a ricordare a tutti i Soci morosi, senza indicarne i nominativi, il termine per la regolarizzazione del pagamento della quota al fine di non incorrere nella cancellazione.</p> <p>I Soci Volontari, al fine del mantenimento di tale qualità, oltre al versamento della quota sono chiamati ad assicurare il proprio impegno nelle attività associative con un numero di presenze minime, così come definite dal Regolamento Generale, tenuto conto della situazione lavorativa, familiare e personale del Socio Volontario, e con particolare riferimento anche a coloro che per il tipo di attività prestata non hanno elementi di misurabilità fissa.</p> <p>La cancellazione dei Soci Volontari inattivi è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.</p> <p>I Soci cessati, salvo il caso di radiazione, potranno presentare successivamente nuova richiesta di iscrizione, in tal caso gli anni ai fini della determinazione dell'anzianità verranno computati sempre dalla nuova iscrizione, senza tener conto dello stato di servizio precedente.</p>	<p>e. Per mancata attività, per i soli Soci Volontari.</p> <p>I soci morosi decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro l'anno in corso.</p> <p>I Soci Volontari, al fine del mantenimento di tale qualità, oltre al versamento della quota sono chiamati ad assicurare il proprio impegno nelle attività associative con un numero di presenze minime, così come definite dal Regolamento Generale.</p> <p>Il Regolamento Generale, nel determinare l'impegno minimo di ciascun Socio Volontario, tiene conto delle diverse tipologie di attività svolte e può prevedere particolari regimi di esenzione o riduzione delle presenze minime in ragione dell'età, delle condizioni di salute, lavorative e personali del Socio Volontario.</p> <p>La cancellazione dei Soci Volontari inattivi è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.</p> <p>I Soci cessati, salvo il caso di radiazione, potranno presentare successivamente nuova richiesta di iscrizione, in tal caso gli anni ai fini della determinazione dell'anzianità verranno computati sempre dalla nuova iscrizione, senza tener conto dello stato di servizio e/o dei periodi di iscrizione precedenti.</p> <p>Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato e fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 in merito alla radiazione, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che, previo contraddittorio, decide in via definitiva sull'argomento entro 90 giorni dalla richiesta.</p>	<p>presenze minime in modo da renderla più attinente alla gestione attuale. Viene inoltre prevista la possibilità per i Soci Volontari esclusi per inattività di ricorrere al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento di esclusione diverso dalla radiazione (il cui esame compete all'Assemblea). Con quest'ultima modifica si allinea in modo più congruo le previsioni statutarie in materia alla ratio delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.</p>
<p>Art. 17 – DIRITTI DEGLI ADERENTI</p> <p>Tutti i Soci godono degli stessi diritti:</p> <p>a. Partecipare alla vita associativa, nei modi e con le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento;</p> <p>b. Partecipare alle assemblee, esercitando il diritto di voto con le modalità previste dallo Statuto, formulare</p>	<p>Art. 17 – DIRITTI DEGLI ADERENTI</p> <p>Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di iscrizione, godono degli stessi diritti:</p> <p>a. Partecipare alla vita associativa, nei modi e con le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento;</p>	<p>Si precisa in modo ancora più chiaro, come previsto dal Codice del Terzo Settore, che i Soci godono degli stessi diritti indipendentemente dalla categoria di iscrizione. Inoltre tra i diritti si richiama espressamente quello di</p>

<p>proposte agli Organi Associativi ed essere informati sull'andamento dell'attività;</p> <p>c. Esercitare l'elettorato attivo e passivo, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento;</p> <p>d. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.</p>	<p>b. Partecipare alle assemblee, esercitando il diritto di voto con le modalità previste dallo Statuto, formulare proposte agli Organi Associativi ed essere informati sull'andamento dell'attività;</p> <p>c. Esercitare l'elettorato attivo e passivo, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento;</p> <p>d. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.</p> <p>e. Esercitare il diritto esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo, con le modalità e nelle forme previste nel Regolamento Generale e con garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili contenuti in detti documenti.</p>	<p>accesso ai libri sociali, come previsto dalle disposizioni del Codice.</p>
<p>Art. 18 – DOVERI DEGLI ADERENTI</p> <p>Ogni appartenente all'Associazione è tenuto inderogabilmente a:</p> <p>a. Conoscere e rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le procedure, le delibere e le linee di indirizzo che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le sue attività e servizi;</p> <p>b. Assicurare il proprio impegno con passione, gratuità, senza alcun fine ulteriore rispetto agli obiettivi ed agli scopi sociali;</p> <p>c. Agire nel rispetto dei principi e dei valori fondamentali dello Statuto dell'Associazione e del Codice Etico dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, promuovendone la diffusione;</p> <p>d. Rispettare le regole concernenti l'uso di ciò che identifica l'Associazione e farsi parte attiva per impedirne ogni abuso;</p> <p>e. Tutelare il buon nome dell'Associazione e del movimento delle Pubbliche Assistenze da danni di immagine, anche causati da terzi;</p> <p>f. Impegnarsi nei percorsi formativi proposti, nella consapevolezza che la formazione rappresenta un imprescindibile supporto per lo sviluppo delle capacità personali e associative;</p>	<p>Art. 18 – DOVERI DEGLI ADERENTI</p> <p>Ogni appartenente all'Associazione è tenuto inderogabilmente a:</p> <p>a. Conoscere e rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le procedure, le delibere e le linee di indirizzo che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le sue attività e servizi;</p> <p>b. Assicurare il proprio impegno con passione, gratuità, senza alcun fine ulteriore rispetto agli obiettivi ed agli scopi sociali;</p> <p>c. Agire nel rispetto dei principi e dei valori fondamentali dello Statuto dell'Associazione e del Codice Etico dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze;</p> <p>d. Rispettare le regole concernenti l'uso di ciò che identifica l'Associazione e farsi parte attiva per impedirne ogni abuso;</p> <p>e. Tutelare il buon nome dell'Associazione e del movimento delle Pubbliche Assistenze da danni di immagine, anche causati da terzi;</p> <p>f. Impegnarsi nei percorsi formativi proposti, nella consapevolezza che la formazione rappresenta un imprescindibile supporto per lo sviluppo delle capacità personali e associative;</p> <p>g. Prestare attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;</p> <p>h. Svolgere i propri compiti senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale</p>	<p>Si effettuano alcune precisazioni di quanto previsto alla lettera j dato che la precedente formulazione era poco comprensibile.</p>

<p>g. Prestare attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;</p> <p>h. Svolgere i propri compiti senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, le opinioni politiche o le credenze filosofiche ovvero religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;</p> <p>i. Rispettare il diritto alla riservatezza di coloro che sono aiutati o sostenuti;</p> <p>j. Instaurare e mantenere rapporti di collaborazione con atteggiamenti inclusivi e collaborativi concretizzando il principio fondante della "fratellanza";</p> <p>k. Rispondere ai bisogni altrui con maturità, empatia e professionalità, con consapevolezza del ruolo e con rispetto dei compiti assegnati e propri delle funzioni rivestite, in conformità alle previsioni di legge e senza alcun abuso di potere o posizione;</p> <p>l. Prendere coscienza dell'unicità del proprio impegno e della responsabilità degli impegni assunti nei confronti dell'Associazione e delle comunità di riferimento.</p>	<p>e l'identità di genere, le opinioni politiche o le credenze filosofiche ovvero religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;</p> <p>i. Rispettare il diritto alla riservatezza di coloro che sono aiutati o sostenuti;</p> <p>j. Instaurare, mantenere rapporti di collaborazione e relazionarsi con gli altri Soci e con i terzi con atteggiamenti inclusivi e collaborativi concretizzando il principio fondante della "fratellanza";</p> <p>k. Rispondere ai bisogni altrui con maturità, empatia e professionalità, con consapevolezza del ruolo e con rispetto dei compiti assegnati e propri delle funzioni rivestite, in conformità alle previsioni di legge e senza alcun abuso di potere o posizione;</p> <p>l. Prendere coscienza dell'unicità del proprio impegno e della responsabilità degli impegni assunti nei confronti dell'Associazione e delle comunità di riferimento.</p>	
<p>Art. 19 – BENEMERENZE</p> <p>È consegnato annualmente un riconoscimento ai Soci Volontari che hanno raggiunto l'anniversario di ogni decade di anni di servizio continuativo. Il Regolamento Generale definisce la conformazione e la fattura dei riconoscimenti, tenuto conto del valore esclusivamente simbolico di essi.</p> <p>L'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo possono deliberare l'attribuzione di particolari onorificenze o benemerienze a persone, anche non aderenti, che hanno meriti particolari o specifici verso l'Associazione. Tali benemerienze non comportano l'iscrizione tra gli aderenti all'Associazione.</p>	<p>Art. 19 – BENEMERENZE</p> <p>È consegnato annualmente un riconoscimento ai Soci Volontari che hanno raggiunto l'anniversario di ogni decade di anni di servizio continuativo.</p> <p>Il Regolamento Generale definisce la conformazione e la fattura dei riconoscimenti, tenuto conto del valore esclusivamente simbolico di essi.</p> <p>L'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo possono deliberare l'attribuzione di particolari onorificenze o benemerienze a persone, anche non aderenti, che hanno meriti particolari o specifici verso l'Associazione. Tali benemerienze non comportano l'iscrizione tra gli aderenti all'Associazione.</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>
<p>TITOLO III</p>	<p>TITOLO III</p>	

DEGLI ORGANI SOCIALI	DEGLI ORGANI SOCIALI	
<p>Art. 20 – ORGANI SOCIALI</p> <p>Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Collegio dei Sindaci Revisori; Il Collegio dei Proviviri. L'Organo di Controllo, che esercita le funzioni previste dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017 quando l'istituzione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, costituito in forma collegiale o monocratica, La durata in carica degli organi elettivi è determinata in anni tre. <p>Salvo quanto previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono convocate, con i mezzi previsti dal Regolamento Generale, dal rispettivo Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, con almeno cinque giorni di preavviso. In casi motivati di necessità ed urgenza, le adunanze degli Organi possono essere convocate senza preavviso, purché ne siano preventivamente informati tutti i componenti e nessuno si opponga.</p> <p>Salvo quanto specificatamente previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono validamente costituite con la presenza della metà, arrotondata dai decimali per difetto, più uno dei componenti.</p> <p>Le deliberazioni di ogni Organo sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti e si svolgono con voto palese, salvo che sia diversamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento Generale. In ogni caso quando l'oggetto della deliberazione riguarda singole persone può essere richiesto da ciascun componente dell'Organo di procedere con voto segreto.</p>	<p>Art. 20 – ORGANI SOCIALI</p> <p>Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Collegio dei Proviviri. L'Organo di Controllo, quando l'istituzione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, costituito in forma collegiale o monocratica. La durata in carica degli organi elettivi è determinata in anni quattro. <p>Salvo quanto previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono convocate, con i mezzi previsti dal Regolamento Generale, dal rispettivo Presidente o Vicepresidente ovvero su richiesta di un terzo dei componenti, con almeno cinque giorni di preavviso. In casi motivati di necessità ed urgenza, le adunanze degli Organi possono essere convocate senza preavviso, purché ne siano preventivamente informati tutti i componenti e nessuno si opponga.</p> <p>Le adunanze degli organi sociali si possono tenere anche a distanza, in audio-conferenza o video-conferenza, con le modalità definite dal Regolamento Generale, garantendo il preventivo accertamento dell'univoca identità degli aventi diritto a partecipare e la possibilità di intervento e di espressione del voto.</p> <p>Salvo quanto specificatamente previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti. Il voto è espresso in forma palese, salvo che sia diversamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento Generale. Salvo quanto specificatamente previsto per l'Assemblea dei Soci, quando l'oggetto della deliberazione riguarda singole persone può essere richiesto da ciascun componente di procedere con voto segreto.</p>	<p>Si prevede una modifica della durata del mandato degli organi elettivi che passa da tre a quattro anni, al fine di poter assicurare una maggiore stabilità nella gestione, tenuto conto anche del forte dispendio di energie nella fase elettorale e della difficoltà a trovare candidati.</p> <p>Si introduce inoltre, come previsto dalle vigenti disposizioni normative, la possibilità di riunioni degli organi sociali con modalità a distanza (video-conferenza).</p>

<p>Nel caso in cui l'Organo si esprima con voto in parità tra favorevoli e contrari, la proposta di deliberazione si intende respinta, fatta salva la possibilità di riproporre successivamente una nuova votazione.</p> <p>Di ciascuna adunanza deve essere redatto un verbale in forma sintetica, contenente l'elencazione dei presenti, le questioni trattate e le deliberazioni adottate, trascritto su apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Ciascun Socio può prendere visione del registro dei verbali con le modalità ed i limiti definiti dal Regolamento Generale. Il Regolamento Generale prevede le modalità di pubblicazione di un estratto del verbale contenente la sintesi delle deliberazioni adottate salvo quelle ritenute riservate per esigenze di tutela degli interessi Associativi ovvero di tutela della riservatezza dei dati personali o di situazioni che riguardano la sfera privata.</p> <p>Il componente di ciascun Organo elettivo che, senza giustificato motivo risulti assente dalle adunanze per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con votazione adottata a maggioranza assoluta degli altri membri dell'Organo, escluso dalla votazione l'interessato, ed è sostituito con le modalità previste dallo Statuto. Della decadenza e dall'avvenuta sostituzione sarà data notizia ai Soci mediante pubblicazione all'albo sociale.</p>	<p>Nel caso in cui l'Organo si esprima con voto in parità tra favorevoli e contrari, la proposta di deliberazione si intende respinta, fatta salva la possibilità di riproporre successivamente una nuova votazione.</p> <p>Di ciascuna adunanza degli Organi Sociali deve essere redatto un verbale in forma sintetica, contenente le questioni trattate e le deliberazioni adottate, trascritto su apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.</p> <p>Il componente di ciascun Organo elettivo che, senza giustificato motivo risulti assente dalle adunanze per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con votazione adottata a maggioranza assoluta degli altri membri dell'Organo, escluso dalla votazione l'interessato, ed è sostituito con le modalità previste dallo Statuto. Della decadenza e dall'avvenuta sostituzione sarà data notizia ai Soci mediante pubblicazione all'albo sociale.</p>	
<p>Art. 21 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci è l'Organo di massima rilevanza e riunisce tutti i Soci aderenti, Ordinari e Volontari. Compete all'Assemblea dei Soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Approvare lo Statuto e le eventuali modifiche e, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Generale; b. Determinare linee di indirizzo e di azione dell'Associazione; 	<p>Art. 21 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci riunisce tutti i Soci aderenti, Ordinari e Volontari e si riunisce in adunanza ordinaria ovvero straordinaria. Compete all'Assemblea dei Soci in adunanza straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. approvare lo Statuto e le eventuali modifiche; b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. <p>Compete all'Assemblea dei Soci in adunanza ordinaria:</p>	<p>Con la modifica dell'art. 21 si armonizzano le previsioni statutarie alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con riferimento specifico ai termini di partecipazione con diritto di voto in assemblea, per il quale è necessario essere iscritti da almeno 90 giorni (art. 24, co. 1, Codice del Terzo Settore). Vengono inoltre recepite le</p>

<p>c. Deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;</p> <p>d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;</p> <p>e. Approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;</p> <p>f. Stabilire i criteri per la determinazione delle quote sociali;</p> <p>g. Nominare la Commissione Elettorale;</p> <p>h. Nominare e revocare i seguenti organi: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probiviri, con le modalità previste dallo Statuto;</p> <p>i. Nominare e revocare, quando previsti come obbligatorio per Legge e con i requisiti fissati dal D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</p> <p>j. Deliberare, quale organo di seconda istanza, in caso di impugnazione di atti deliberativi;</p> <p>k. Esercitare gli altri poteri conferiti dallo Statuto.</p> <p>Sono straordinarie le sedute dell'Assemblea dei Soci convocate per deliberare l'approvazione o la modifica dello Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.</p> <p>Sono ordinarie le sedute dell'assemblea convocate per deliberare su ogni altro argomento.</p>	<p>a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali, secondo il procedimento previsto dallo Statuto;</p> <p>b. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</p> <p>c. approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;</p> <p>d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;</p> <p>e. approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Generale e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>f. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.</p> <p>Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli associati iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa.</p> <p>Ogni associato ha diritto ad un voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.</p> <p>È ammesso il voto a mezzo delega scritta, depositata nel corso dell'Assemblea o precedentemente trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo, purché rilasciata ad un altro Socio avente diritto. Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.</p>	<p>disposizioni in materia di diritto di voto per i minorenni.</p>
<p>Art. 22 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, previo accordo con il Consiglio Direttivo.</p> <p>L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.</p>	<p>Art. 22 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.</p> <p>L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata</p>	<p>Con la modifica dell'art. 22 si armonizzano le previsioni statutarie alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.</p> <p>Si attribuisce anche al Collegio dei Probiviri e all'Organo di Controllo la possibilità di chiedere la convocazione dell'Assemblea.</p>

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nell'albo sociale con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione e deve riportare l'indicazione del carattere straordinario ovvero ordinario della seduta, gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere, in sede ordinaria, un intervallo di almeno un'ora e, in sede straordinaria, di almeno sette giorni.

In apertura dei lavori, il Presidente del Consiglio Direttivo, verificata la regolare costituzione, invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente dell'adunanza e due scrutatori.

Il Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, provvede alla redazione del verbale della seduta, con le modalità previste dallo Statuto.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quanto previsto per l'elezione degli Organi Sociali ed adotta il voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci già validamente iscritti nell'anno precedente e che hanno versato la quota per l'anno in corso entro la data e l'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea dei Soci; ed i Soci di nuova adesione purché l'iscrizione sia avvenuta entro novanta giorni antecedenti alla data dell'Assemblea.

È ammesso il voto a mezzo delega scritta, depositata nel corso dell'Assemblea o precedentemente trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo, purché rilasciata ad un altro Socio avente diritto. Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.

da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, dall'Organo di Controllo ovvero dal Collegio dei Proviviri.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nell'albo sociale con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione e deve riportare l'indicazione del carattere straordinario ovvero ordinario della seduta, gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta per ciascuna delle convocazioni previste ed indicare, qualora prevista, le modalità di partecipazione a distanza.

Fra ciascuna convocazione deve trascorrere, in sede ordinaria, un intervallo di almeno un'ora e, in sede straordinaria, di almeno cinque giorni.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. In adunanza ordinaria l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione qualora sia presente un quarto degli aventi diritto; in terza convocazione con la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto e in quarta convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti sempre che tale numero sia almeno il doppio più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. In adunanza straordinaria l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, provvede alla

Si precisa che l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e si adottano altri piccoli correttivi per rendere più chiaro ogni aspetto in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

<p>Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la metà più uno dei voti dei presenti.</p>	<p>redazione del verbale della seduta, con le modalità previste dallo Statuto. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quanto previsto per l'elezione degli Organi Sociali ed adotta, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri ovvero di almeno dieci soci, il voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone. In caso di voto segreto l'Assemblea provvede alla nomina tra i presenti di due scrutatori.</p>	
<p>Art. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da undici membri salvo che l'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale e su proposta del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Sindaci Revisori o dei Probiviri ovvero di almeno dieci Soci, deliberi sulla modifica del numero in nove ovvero tredici membri. Il Consiglio elegge al proprio interno, nella prima riunione di insediamento da tenersi entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il Presidente; b. Il Vice Presidente; c. il Segretario; d. il Responsabile Amministrativo; e. il Cassiere; f. il Coordinatore del Corpo dei Volontari; g. il Responsabile dei Servizi di Emergenza Sanitaria e di Trasporto Sanitario; h. il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile. <p>Il Presidente provvede poi ad assegnare gli incarichi di responsabilità di specifici settori ed i compiti che riterrà utili per la migliore gestione ed organizzazione</p>	<p>Art. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri salvo che l'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale e su proposta del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Probiviri ovvero di almeno dieci Soci, deliberi sulla modifica del numero in nove ovvero tredici membri. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice-Presidente tra i propri membri, nella prima riunione di insediamento da tenersi entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti. Il Presidente provvede ad assegnare gli incarichi di responsabilità di specifici settori ed i compiti che riterrà utili per la migliore gestione ed organizzazione dell'Associazione, con ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tra cui il Segretario, il Responsabile Amministrativo, il Cassiere, il Responsabile dei Servizi di Emergenza Sanitaria e di Trasporto Sanitario; il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile. Ciascun membro del Consiglio Direttivo, per il migliore svolgimento dei compiti assegnati al proprio settore, può proporre al Consiglio Direttivo la nomina, tra i Soci, di collaboratori che operino sotto la sua diretta responsabilità e con il coordinamento del consigliere proponente. Il Consiglio Direttivo può altresì costituire al proprio interno gruppi di lavoro ovvero commissioni, con specifici compiti determinati, anche con il coinvolgimento di altri Soci o consulenti</p>	<p>L'art. 23 viene modificato al fine di rendere più chiara e scorrevole la lettura e comprensione, non attuando modifiche sostanziali rispetto alla prassi associativa. Vengono introdotte inoltre disposizioni più chiare sulle procedure da seguire in caso di decadenza del Consiglio.</p>

<p>dell'Associazione, con ratifica da parte del Consiglio Direttivo.</p> <p>Ciascun membro del Consiglio Direttivo, per il migliore svolgimento dei compiti assegnati al proprio settore, può proporre al Consiglio Direttivo la nomina, tra i Soci, di collaboratori, che operano sotto la sua diretta responsabilità e con il coordinamento del consigliere proponente.</p> <p>Il Consiglio Direttivo può altresì costituire al proprio interno gruppi di lavoro ovvero commissioni, con specifici compiti determinati, anche con il coinvolgimento di Soci o consulenti esterni. In nessun caso il Consiglio Direttivo può delegare funzioni deliberative o poteri decisionali a tali organismi.</p> <p>Il Regolamento Generale specifica le modalità di organizzazione e gestione delle adunanze del Consiglio Direttivo, assicurando la speditezza della discussione e garantendo il confronto interno.</p> <p>In caso di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica di uno dei membri, il Consiglio Direttivo procede alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti; nel caso di indisponibilità il numero dei membri è automaticamente ridotto, fino alla concorrenza della metà più uno dei membri del Consiglio, in difetto del quale il Consiglio decade e si procede al rinnovo anticipato dello stesso.</p>	<p>esterni. In nessun caso il Consiglio Direttivo può delegare funzioni deliberative o poteri decisionali a tali organismi o soggetti terzi.</p> <p>Il Regolamento Generale specifica le modalità di organizzazione e gestione delle adunanze del Consiglio Direttivo, assicurando la speditezza della discussione e garantendo il confronto interno.</p> <p>In caso di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica di uno dei membri, il Consiglio Direttivo procede alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti; nel caso di indisponibilità il numero dei membri è automaticamente ridotto, fino alla concorrenza della metà più uno dei membri del Consiglio, in difetto del quale il Consiglio decade e si procede al rinnovo anticipato dello stesso.</p> <p>In caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, provvede entro 20 giorni a convocare l'Assemblea dei Soci per avviare il procedimento di elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decaduto e/o dimissionario rimane in carica esclusivamente per gli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi membri.</p>	
<p>Art. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, nonché adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento; ed in particolare:</p> <p>a. Promuove il conseguimento dell'oggetto sociale, attraverso la gestione complessiva e l'organizzazione dei servizi e delle attività dell'Associazione;</p>	<p>Art. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione e dispone di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi dello Statuto e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, ed in particolare:</p>	<p>L'art. 24 viene completamente riformulato al fine di renderlo maggiormente armonizzato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. La modifica non introduce poteri maggiori e/o diversi ma si limita semplicemente a darne una diversa</p>

<p>b. Cura la gestione e l'organizzazione del Corpo Volontari;</p> <p>c. Amministra il patrimonio associativo, cura gli acquisti e ogni aspetto amministrativo e contabile;</p> <p>d. Redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e le relazioni da presentare annualmente all'Assemblea;</p> <p>e. Promuove ogni anno la campagna di tesseramento;</p> <p>f. Fornisce ai Soci periodiche informazioni sulla gestione;</p> <p>g. Assume e licenzia il personale dipendente e sovrintende a tutti gli aspetti contrattuali e normativi relativi, compreso l'esercizio dell'azione disciplinare;</p> <p>h. Dà mandato al Presidente di agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'Associazione.</p> <p>Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e di consulenti esterni.</p> <p>Il Consiglio Direttivo esercita in modo diretto, nel rispetto del principio di autonomia, il potere disciplinare sui propri membri, con obbligo di astensione del membro interessato e con rispetto delle procedure previste per l'azione disciplinare.</p>	<p>a. promuove il conseguimento dell'oggetto sociale, attraverso la gestione complessiva e l'organizzazione dei servizi e delle attività dell'Associazione, compiendo tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti ad altro Organo Sociale;</p> <p>b. delibera in merito all'ammissione degli associati, promuove la campagna di tesseramento, cura la gestione e l'organizzazione del Corpo Volontari;</p> <p>c. amministra il patrimonio associativo, cura gli acquisti e ogni aspetto amministrativo e contabile;</p> <p>d. redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e, nei casi previsti, il bilancio sociale da presentare annualmente all'Assemblea;</p> <p>e. individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;</p> <p>f. fornisce ai Soci periodiche informazioni sulla gestione;</p> <p>g. assume e licenzia il personale dipendente e sovrintende a tutti gli aspetti contrattuali e normativi relativi, compreso l'esercizio dell'azione disciplinare;</p> <p>h. dà mandato al Presidente di agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'Associazione.</p> <p>Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e di consulenti esterni.</p> <p>Il Consiglio Direttivo esercita in modo diretto, nel rispetto del principio di autonomia, il potere disciplinare sui propri membri, con obbligo di astensione del membro interessato e con rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni inerenti il procedimento disciplinare.</p>	<p>struttura linguistica e definitoria, più simile alle disposizioni del Codice.</p>
<p>Art. 25 – IL PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive</p>	<p>Art. 25 – IL PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti in nome</p>	<p>Viene riformulato l'art. 25, senza modifiche sostanziali.</p> <p>Si introduce in modo più manifesto il compito di presiedere le adunanze dell'Assemblea dei Soci.</p>

<p>gli atti in nome dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.</p> <p>Nei casi di motivata necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo del proprio operato alla prima adunanza, per la ratifica.</p> <p>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento.</p>	<p>dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, dirige l'attività complessiva dell'Associazione al fine di garantirne l'unitarietà dell'azione rispetto al perseguimento degli scopi sociali.</p> <p>Il Presidente rappresenta l'Associazione all'esterno, cura l'immagine e la comunicazione, coordina le relazioni con la rete associativa di appartenenza, le Istituzioni e gli Enti con cui l'Associazione intrattiene rapporti.</p> <p>Nei casi di motivata necessità ed urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo. I provvedimenti assunti dal Presidente in via straordinaria ed in sostituzione del Consiglio Direttivo devono essere ratificati da quest'ultimo entro 60 giorni dalla data di loro adozione.</p> <p>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento.</p> <p>In caso di decadenza o dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente tra i suoi membri.</p>	<p>Vengono inoltre meglio specificate le disposizioni relative all'utilizzo del potere sostitutivo del Consiglio Direttivo da parte del Presidente in via d'urgenza, prevedendo termini puntuali per la ratifica (60 giorni).</p>
<p>Art. 26 – FUNZIONI DEI CONSIGLIERI</p> <p>Il Segretario redige e custodisce i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo; sovrintende alle funzioni di gestione degli affari generali, compresa la gestione della corrispondenza, dei documenti, del protocollo; cura e gestisce la pubblicazione degli atti all'albo sociale; monitora l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Responsabile Amministrativo cura l'organizzazione del settore amministrativo, coordinandone le attività inerenti, la predisposizione dei bilanci e delle situazioni contabili periodiche, svolge le incombenze fiscali ed ogni altro adempimento di legge. È responsabile del controllo dell'andamento economico-finanziario.</p> <p>Il Cassiere gestisce le risorse finanziarie, mantiene la cassa e i rapporti con gli istituti bancari e di credito, provvede ai pagamenti e alla gestione degli incassi.</p>	<p>Art. 26 – FUNZIONI DEI CONSIGLIERI</p> <p>Il Segretario è responsabile dei libri sociali, escluso quelli la cui competenza è espressamente attribuita dallo Statuto ad altri Organi; redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; sovrintende alle funzioni di gestione degli affari generali, compresa la gestione della corrispondenza, dei documenti, del protocollo; cura e gestisce la pubblicazione degli atti all'albo sociale; monitora l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente nomina temporaneamente un sostituto, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Responsabile Amministrativo cura l'organizzazione del settore amministrativo, coordinandone le attività inerenti, la predisposizione dei bilanci e delle situazioni contabili periodiche, svolge le incombenze fiscali ed ogni altro adempimento di legge.</p>	<p>All'art. 26 si inseriscono alcune precisazioni in merito alla custodia e tenuta dei verbali. Viene espressamente prevista la competenza del Consiglio Direttivo di redigere i verbali anche dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Viene altresì prevista la possibilità per il Presidente di nominare un segretario supplente in casi di assenza e/o impedimento del Segretario.</p>

<p>Il Coordinatore del Corpo dei Volontari è responsabile della gestione di quanto concerne i Soci Volontari. In particolare promuove e sovrintende l'accoglimento e l'inserimento dei nuovi associati Volontari ed esprime il parere sulle domande di ammissione al corpo; si occupa dei rapporti con i Volontari e provvede alla definizione dei turni di servizio.</p> <p>Il Responsabile del Servizio di Emergenza Sanitaria e dei Trasporti Sanitari cura, coordina e gestisce gli aspetti tecnici, logistici ed organizzativi dei servizi sanitari, promuove la formazione e l'aggiornamento del personale soccorritore.</p> <p>Il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile cura e gestisce l'organizzazione delle attività dell'Unità e, su indicazione delle autorità competenti, coordina le operazioni dei Volontari nell'ambito di tali servizi.</p> <p>Altri incarichi possono essere determinati, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dalla delibera del Consiglio Direttivo con cui si attribuisce ad un membro la responsabilità di un determinato settore ovvero una determinata competenza.</p>	<p>È responsabile del controllo dell'andamento economico-finanziario.</p> <p>Il Cassiere gestisce le risorse finanziarie, mantiene la cassa e i rapporti con gli istituti bancari e di credito, provvede ai pagamenti e alla gestione degli incassi.</p> <p>Il Responsabile del Servizio di Emergenza Sanitaria e dei Trasporti Sanitari cura, coordina e gestisce gli aspetti tecnici, logistici ed organizzativi dei servizi sanitari, promuove la formazione e l'aggiornamento del personale soccorritore.</p> <p>Il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile cura e gestisce l'organizzazione delle attività dell'Unità e, su indicazione delle autorità competenti, coordina le operazioni dei Volontari nell'ambito di tali servizi.</p> <p>Altri incarichi possono essere determinati, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dalla delibera del Consiglio Direttivo con cui si attribuisce ad un membro la responsabilità di un determinato settore ovvero una determinata competenza.</p>	
<p>Art. 27 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci, con votazione a scrutinio segreto, con il concorso della Commissione Elettorale cui compete la definizione della lista dei candidati e la gestione delle operazioni di voto.</p> <p>Il Regolamento Generale definisce nel dettaglio lo svolgimento del procedimento elettorale, comprese le modalità di presentazione delle candidature e le operazioni di voto, compresi i casi di nullità del voto, le procedure di identificazione degli elettori e dei delegati, i poteri di vigilanza e di ordine della Commissione, i casi di esclusione dal voto per comportamento non corretto dell'elettore. Definisce altresì le modalità di garanzia della trasparenza e la pubblicità delle candidature, delle</p>	<p>Art. 27 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci, con votazione a scrutinio segreto, con il concorso della Commissione Elettorale cui compete la definizione della lista dei candidati e la gestione delle operazioni elettorali.</p> <p>Il Regolamento Generale definisce nel dettaglio lo svolgimento del procedimento elettorale, comprese le modalità di presentazione delle candidature e le operazioni di voto, compresi i casi di nullità del voto, le procedure di identificazione degli elettori e dei delegati, i poteri di vigilanza e di ordine della Commissione, i casi di esclusione dal voto per comportamento non corretto dell'elettore. Definisce altresì le modalità di garanzia della trasparenza e la pubblicità delle candidature, delle operazioni di voto e di scrutinio, l'esercizio del diritto di accesso</p>	<p>In conseguenza della disposizione che ammette all'elettorato attivo anche i soci minorenni viene espressamente introdotta all'art. 27 la previsione che possano essere candidati solo i maggiorenni in quanto i minori di anni 18 non possono ricoprire cariche sociali. Inoltre viene innalzato il numero di firme di soci necessarie per candidarsi da dodici a venti, al fine di garantire un numero più adeguato di sottoscrittori al fine di presentare spontaneamente una candidatura.</p>

<p>operazioni di voto e di scrutinio, l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle operazioni della Commissione ed i termini di pubblicazione della lista dei candidati, che non devono essere inferiori ad almeno cinque giorni antecedenti alla data delle elezioni.</p> <p>Hanno diritto ad esprimere il proprio voto per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo i Soci iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data delle elezioni e che hanno versato la quota sociale entro la data e l'ora in cui si è svolta l'Assemblea nella quale è stata nominata la Commissione Elettorale.</p> <p>Hanno diritto di elettorato passivo e possono essere candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo i Soci iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data dell'Assemblea di nomina della Commissione Elettorale, che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di sospensione nei tre anni precedenti e che non siano in condizioni di incompatibilità ovvero di conflitto di grave e assoluto conflitto di interesse. Entro i termini di approvazione del bilancio consuntivo previsti dallo Statuto, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina della Commissione Elettorale, composta da cinque membri Soci aventi diritto di voto in Assemblea. La Commissione viene nominata con voto palese dall'Assemblea, tra i candidati presenti dichiaratesi disponibili direttamente nel corso dell'Assemblea stessa ovvero, se assenti, che abbiano antecedentemente manifestato in forma scritta al Presidente dell'Associazione tale disponibilità.</p> <p>La Commissione provvede ad insediarsi entro tre giorni dalla nomina, ed elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, il quale provvederà alla redazione per ciascuna adunanza di apposito verbale. La Commissione stabilisce e convoca i comizi elettorali in una data individuata secondo quanto previsto dal</p>	<p>ai verbali delle operazioni della Commissione ed i termini di pubblicazione della lista dei candidati, che non devono essere inferiori ad almeno cinque giorni antecedenti alla data delle elezioni.</p> <p>Hanno diritto ad esprimere il proprio voto per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo tutti i Soci iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data delle elezioni e che hanno versato la quota sociale entro la data e l'ora in cui si è svolta l'Assemblea nella quale è stata nominata la Commissione Elettorale.</p> <p>Hanno diritto di elettorato passivo e possono essere candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo i Soci di età maggiore di anni diciotto, iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data dell'Assemblea di nomina della Commissione Elettorale, che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di sospensione nei tre anni precedenti e che non siano in condizioni di incompatibilità ovvero di conflitto di grave e assoluto conflitto di interesse.</p> <p>Entro i termini di approvazione del bilancio consuntivo previsti dallo Statuto, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina della Commissione Elettorale, composta da cinque membri Soci, di età maggiore di anni diciotto, aventi diritto di voto in Assemblea. La Commissione viene nominata con voto palese dall'Assemblea, tra i candidati presenti dichiaratesi disponibili direttamente nel corso dell'Assemblea stessa ovvero, se assenti, che abbiano antecedentemente manifestato in forma scritta al Presidente dell'Associazione tale disponibilità.</p> <p>La Commissione provvede ad insediarsi entro tre giorni dalla nomina, ed elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, il quale provvederà alla redazione per ciascuna adunanza di apposito verbale.</p> <p>La Commissione stabilisce e convoca i comizi elettorali in una data individuata secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e provvede a darne atto con pubblicazione all'albo sociale.</p>	<p>Viene inoltre armonizzata la disposizione statutaria con inserimento delle previsioni del Codice del Terzo Settore in merito alla possibilità per ciascun socio di votare una sola volta, viene precisato che il potere di delega è solo per una delega a testa e che i minorenni esprimono il voto tramite i genitori.</p> <p>Viene inoltre introdotto l'obbligo per il Consiglio Direttivo uscente di assicurare la piena collaborazione alla Commissione Elettorale per gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'organizzazione delle elezioni.</p>
--	---	--

Regolamento Generale e provvede a darne atto con pubblicazione all'albo sociale.

Le candidature possono essere presentate in forma scritta entro quindici giorni dalla data di insediamento della Commissione Elettorale, corredate dalla firma di almeno dodici Soci. La Commissione esamina ogni candidatura pervenuta e procede ad escludere il candidato esclusivamente in caso di assenza dei requisiti previsti dallo Statuto, dandone adeguata motivazione nel verbale.

La Commissione procede altresì ad integrare l'elenco dei candidati, ricercando persone che abbiano i requisiti di candidabilità e le competenze necessarie. Tali candidature devono essere approvate con voto favorevole di almeno tre membri della Commissione.

La lista dei candidati dovrà contenere un numero di nominativi superiore di almeno quattro candidati rispetto al numero dei membri previsto per il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la Commissione Elettorale, trascorsi trenta giorni dal proprio insediamento, ravvisi l'impossibilità di procedere alla formazione della lista si avvarrà, dandone motivato avviso ai Soci con affissione all'albo sociale, di un termine di ulteriori dieci giorni trascorsi i quali, perdurando l'impossibilità provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in cui richiedere un termine maggiore ovvero assumere le determinazioni necessarie al regolare svolgimento delle elezioni, tra cui la diminuzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la riduzione del numero minimo di candidati, ovvero la nomina di una nuova Commissione Elettorale.

Il voto è espresso in forma segreta presso il seggio istituito nella sede sociale, indicando un numero di preferenze fino al numero dei componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente tra i nominativi che sono indicati nella scheda elettorale, con facoltà da

Le candidature possono essere presentate in forma scritta entro quindici giorni dalla data di insediamento della Commissione Elettorale, corredate dalla firma di almeno **venti** Soci. La Commissione esamina ogni candidatura pervenuta e procede ad escludere il candidato esclusivamente in caso di assenza dei requisiti previsti dallo Statuto, dandone adeguata motivazione nel verbale.

La Commissione procede altresì ad integrare l'elenco dei candidati, ricercando persone che abbiano i requisiti di candidabilità e le competenze necessarie. Tali candidature devono essere approvate con voto favorevole di almeno tre membri della Commissione.

La lista dei candidati dovrà contenere un numero di nominativi superiore di almeno quattro candidati rispetto al numero dei membri previsto per il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la Commissione Elettorale, trascorsi trenta giorni dal proprio insediamento, ravvisi l'impossibilità di procedere alla formazione della lista si avvarrà, dandone motivato avviso ai Soci con affissione all'albo sociale, di un termine di ulteriori dieci giorni trascorsi i quali, perdurando l'impossibilità provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in cui richiedere un termine maggiore ovvero assumere le determinazioni necessarie al regolare svolgimento delle elezioni, tra cui la diminuzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la riduzione del numero minimo di candidati, ovvero la nomina di una nuova Commissione Elettorale.

Ogni elettore attivo ha diritto ad un voto. Per i soci minorenni, il diritto di votare è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

È ammesso il voto a mezzo delega scritta, depositata presso la Commissione Elettorale, purché rilasciata ad un altro Socio avente diritto. Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.

<p>parte di un Socio di esercitare il potere di delega con le modalità previste per le adunanze dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Successivamente allo svolgimento delle operazioni di voto e proceduto allo scrutinio, da svolgersi in forma pubblica, la Commissione Elettorale proclama gli eletti e convoca il nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento entro i successivi sette giorni.</p> <p>In caso di parità tra un Socio Ordinario e un Socio Volontario è dichiarato eletto quest'ultimo. In caso di parità tra due Soci Volontari ovvero due Soci Ordinari prevale il più anziano in termini di iscrizione associativa.</p> <p>Nel corso dello svolgimento del procedimento elettorale e fino all'insediamento del nuovo Organo Sociale, il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>Il voto è espresso in forma segreta presso il seggio istituito nella sede sociale, indicando un numero di preferenze fino al numero dei componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente tra i nominativi che sono indicati nella scheda elettorale.</p> <p>Successivamente allo svolgimento delle operazioni di voto e proceduto allo scrutinio, da svolgersi in forma pubblica, la Commissione Elettorale proclama gli eletti e convoca il nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento entro i successivi sette giorni.</p> <p>In caso di parità tra un Socio Ordinario e un Socio Volontario è dichiarato eletto quest'ultimo. In caso di parità tra due Soci Volontari ovvero due Soci Ordinari prevale il più anziano in termini di iscrizione associativa.</p> <p>Nel corso dello svolgimento del procedimento elettorale e fino all'insediamento del nuovo Organo Sociale, il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione ed assicura alla Commissione Elettorale il supporto eventualmente necessario per il buon andamento delle operazioni elettorali.</p>	
<p>Art. 28 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI</p> <p>Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e gli adempimenti di legge, i bilanci ed il conto consuntivo, e ne riferisce in Assemblea in sede di approvazione; esamina i registri delle deliberazioni, controlla la regolare tenuta della cassa e gli atti giustificativi delle spese.</p> <p>Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea e scelti anche fra i non Soci.</p> <p>Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio. I membri effettivi sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 28 – ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>Laddove ciò sia obbligatorio per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei Soci nomina, anche tra soggetti non soci, un Organo di Controllo.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, stabilisce se esso sia a composizione monocratica ovvero collegiale.</p> <p>Quando è collegiale l'Organo di Controllo si compone di tre membri.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente dell'Organo di Controllo deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.</p> <p>L'organo di controllo:</p> <p>a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</p>	<p>L'art. 28 viene completamente riformulato. Viene definitivamente eliminato il Collegio dei Sindaci Revisori che ormai costituisce un inutile doppione dell'Organo di Controllo. In merito all'Organo di Controllo vengono replicate nell'articolo tutte le disposizioni in materia previste dal Codice del Terzo Settore. Viene inoltre precisato che l'Organo di Controllo esercita, al superamento dei limiti di Legge, anche la revisione legale.</p>

In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, scelto in ordine di anzianità anagrafica.

Al ricorrere dei requisiti e delle circostanze previste dalla Legge, ed in particolare dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, per l'esercizio della revisione contabile obbligatoria l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro ovvero attribuisce l'esercizio di tale funzione all'Organo di Controllo, purché un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Quando nominato, l'organo di revisione esercita le funzioni con le modalità ed i compiti previsti dalla Legge.

b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Quando istituito l'Organo di Controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

L'Organo di Controllo rimane in carico per quattro esercizi e decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

In caso di dimissioni o decadenza dell'Organo di Controllo, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni al fine di provvedere alla sostituzione.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre, al superamento dei limiti fissati dalla Legge o su incarico dell'Assemblea dei Soci, la revisione

legale dei conti. In tal caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo presenta annualmente all'Assemblea dei Soci la propria relazione al Bilancio

consuntivo ed al Bilancio preventivo; chiede la convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci per l'esame, e le conseguenti deliberazioni, di eventuali gravi anomalie e/o irregolarità rilevate nel corso della sua attività di controllo.

<p>Art. 29 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>Il Collegio dei Probiviri è competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con le modalità previste dallo Statuto e secondo il procedimento fissato dal Regolamento Generale; decide sulle controversie tra i Soci e gli Organi sociali; dirime eventuali conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione; esprime, su istanza di almeno cinque Soci ovvero di almeno un membro del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Sindaci Revisori, pareri sulla conformità allo Statuto e al Regolamento Generale delle delibere adottate dagli Organi Sociali.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitrale irrituale, trasmettendo quindi il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.</p> <p>Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea. Almeno due dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono essere Soci Volontari.</p> <p>Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio. In caso di procedimento disciplinare nei confronti di uno o più membri del Collegio dei Probiviri operano gli altri componenti, integrando il Collegio con i membri supplenti in sostituzione degli interessati.</p> <p>In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, con preferenza per il membro con qualità di Socio Volontario ovvero, nel caso in cui entrambi abbiano tale qualità, in ordine di anzianità anagrafica.</p>	<p>Art. 29 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>Il Collegio dei Probiviri è competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con le modalità previste dallo Statuto e secondo il procedimento fissato dal Regolamento Generale; decide sulle controversie tra i Soci e gli Organi sociali; dirime eventuali conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione; esprime, su istanza di almeno cinque Soci ovvero di almeno un membro del Consiglio Direttivo, pareri sulla conformità allo Statuto e al Regolamento Generale delle delibere adottate dagli Organi Sociali.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitrale irrituale, trasmettendo quindi il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.</p> <p>Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea. Almeno due dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono essere Soci Volontari.</p> <p>Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio. In caso di procedimento disciplinare nei confronti di uno o più membri del Collegio dei Probiviri operano gli altri componenti, integrando il Collegio con i membri supplenti in sostituzione degli interessati.</p> <p>In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, con preferenza per il membro con qualità di Socio Volontario ovvero, nel caso in cui entrambi abbiano tale qualità, in ordine di anzianità anagrafica.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo di Controllo per l'esame di eventuali anomalie e/o irregolarità specifiche rilevate nel corso della sua attività.</p>	<p>Viene attribuito al Collegio dei Probiviri la possibilità di chiedere la convocazione degli organi sociali in presenza di anomalie o irregolarità rilevate nel corso della propria attività.</p>
<p>Art. 30 – ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p>	<p>Art. 30 – ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p>	<p>L'art. 30 viene modificato togliendo ogni riferimento al collegio dei sindaci</p>

<p>Il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probiviri vengono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci, convocata entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.</p> <p>Le candidature sono ricevute direttamente nel corso dell'Assemblea in cui si procede all'elezione.</p> <p>La votazione in merito all'elezione dei Collegi si svolgono alternativamente con votazione unica, sull'intera proposta, nel caso in cui il numero dei candidati per gli incarichi è pari al numero degli incarichi stessi e vi è accordo tra i candidati sui ruoli di effettivi e supplenti; ovvero con votazione in forma palese per alzata di mano per ogni singola persona, salvo che il Consiglio Direttivo o almeno dieci Soci richiedano di procedere con votazione segreta. Risultano eletti, in ordine di voti ottenuti, come membri effettivi i primi tre nominativi, come supplenti il quarto e quinto nominativo.</p> <p>Nel periodo intercorrente tra l'elezione del Consiglio Direttivo e l'elezione dei Collegi rimangono in carica, con pieni poteri, i Collegi esistenti.</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci, convocata entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e permane in carica per quattro anni.</p> <p>Le candidature sono ricevute direttamente nel corso dell'Assemblea in cui si procede all'elezione ovvero mediante disponibilità trasmessa entro la data e l'ora dell'Assemblea al Presidente del Consiglio Direttivo.</p> <p>La votazione in merito all'elezione del Collegio si svolge alternativamente con votazione unica, sull'intera proposta, nel caso in cui il numero dei candidati per gli incarichi è pari al numero degli incarichi stessi e vi è accordo tra i candidati sui ruoli di effettivi e supplenti; ovvero con votazione in forma palese per ogni singola persona, salvo che il Consiglio Direttivo o almeno dieci Soci richiedano di procedere con votazione segreta. Risultano eletti, in ordine di voti ottenuti, come membri effettivi i primi tre nominativi, come supplenti il quarto e quinto nominativo.</p>	<p>revisori e vengono introdotti alcuni chiarimenti procedurali.</p>
<p>TITOLO IV DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</p>	<p>TITOLO IV DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</p>	
<p>Art. 31 – BENI SOCIALI</p> <p>Al fine di conseguire l'oggetto sociale l'Associazione si dota dei beni immobili e dei beni strumentali necessari.</p> <p>Tutti i beni, i documenti, gli strumenti di lavoro, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali in possesso o uso dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità previste; b. Non possono essere utilizzati per finalità personali, 	<p>Art. 31 – BENI SOCIALI</p> <p>Al fine di conseguire l'oggetto sociale l'Associazione si dota dei beni immobili e dei beni strumentali necessari.</p> <p>Tutti i beni, i documenti, gli strumenti di lavoro, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali in possesso o uso dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità previste; b. Non possono essere utilizzati per finalità personali; c. Non possono essere trasferiti o messi a disposizione di terzi se non con deliberazione del Consiglio Direttivo ed esclusivamente nell'interesse dell'Associazione; 	<p>NESSUNA MODIFICA</p>

<p>c. Non possono essere trasferiti o messi a disposizione di terzi se non con deliberazione del Consiglio Direttivo ed esclusivamente nell'interesse dell'Associazione;</p> <p>d. Sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;</p> <p>e. Sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale. L'acquisto ovvero la cessione a qualunque titolo di beni immobili è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>La cessazione, a qualunque titolo, della qualità di Socio Volontario comporta l'onere di restituire tutti i beni associativi di cui lo stesso è stato dotato per lo svolgimento dell'attività di volontariato.</p>	<p>d. Sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;</p> <p>e. Sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.</p> <p>L'acquisto ovvero la cessione a qualunque titolo di beni immobili è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>La cessazione, a qualunque titolo, della qualità di Socio Volontario comporta l'onere di restituire tutti i beni associativi di cui lo stesso è stato dotato per lo svolgimento dell'attività di volontariato.</p>	
<p>Art. 32 – RISORSE ECONOMICHE</p> <p>L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali ed attività di raccolta di fondi nonché dalle attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, in conformità a quanto disposto dall'Art. 33 del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117.</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e del conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>In quanto attività senza alcuno scopo di lucro gli eventuali utili conseguiti, gli avanzi di gestione e il patrimonio sociale non possono essere in alcun modo distribuiti e devono essere finalizzati al sostegno dell'attività associativa e al conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>Art. 32 – RISORSE ECONOMICHE</p> <p>L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali ed attività di raccolta di fondi nonché dalle attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e del conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>In quanto attività senza alcuno scopo di lucro gli eventuali utili conseguiti, gli avanzi di gestione e il patrimonio sociale non possono essere in alcun modo distribuiti e devono essere finalizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria di fini dell'esclusivo perseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>L'attività dei Soci Volontari e di tutti coloro che ricoprono una carica sociale è svolta a titolo completamente gratuito e non è</p>	<p>Vengono inserite alcune modifiche per armonizzare e allineare precisamente il contenuto dell'articolo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.</p>

<p>L'attività dei Soci Volontari e di tutti coloro che ricoprono una carica sociale è svolta a titolo completamente gratuito e non è soggetta ad alcun tipo di remunerazione, neppure in forma indiretta.</p>	<p>soggetta ad alcun tipo di remunerazione, neppure in forma indiretta.</p> <p>Ai membri dell'Organo di Controllo aventi la qualifica di revisore legale è ammessa l'erogazione del compenso previsto le prestazioni professionali rese nell'esercizio della funzione.</p>	
<p>Art. 33 – BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA</p> <p>Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio per ciascun anno solare, adottando criteri che consentano di rappresentare correttamente la reale situazione patrimoniale e il conto economico dell'esercizio, da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, insieme ad un documento sintetico, predisposto dal Consiglio Direttivo, che documenti la correlazione tra le consistenze economiche (costi e ricavi) e l'attività ed i risultati sociali, ovvero insieme al bilancio sociale, nei casi in cui è richiesto dalla Legge come obbligatorio.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, nella gestione economica e finanziaria, persegue il pareggio di bilancio come risultato della gestione.</p> <p>Contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di bilancio preventivo, costituito dalla previsione dei costi e dei ricavi per l'anno corrente. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non provveda ad approvare il bilancio preventivo il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova redazione, da sottoporsi all'approvazione entro il 30 settembre successivo, provvedendo nelle more alla gestione dell'ordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, cura il monitoraggio della gestione, attraverso la periodica analisi dei costi e dei ricavi ed adotta i correttivi necessari</p>	<p>Art. 33 – BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA</p> <p>Il Consiglio Direttivo, nella gestione economica e finanziaria, persegue il pareggio di bilancio come risultato della gestione.</p> <p>Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio per ciascun anno solare, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.</p> <p>Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.</p> <p>Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ovvero ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di bilancio preventivo, costituito dalla previsione dei costi e dei ricavi per l'anno corrente. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non provveda ad approvare il bilancio preventivo il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova redazione, da sottoporsi all'approvazione entro il 30 settembre successivo, provvedendo nelle more alla gestione dell'ordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, cura il monitoraggio della gestione, attraverso la periodica analisi dei costi e dei ricavi ed adotta i correttivi necessari per assicurare l'adeguatezza della</p>	<p>L'art. 33 viene modificato armonizzando il testo con il Codice del Terzo Settore e con le più recenti denominazioni dei documenti di bilancio per gli ETS.</p> <p>Viene altresì inserito un richiamo sull'obbligo di documentare nel bilancio il carattere secondario delle attività diverse e inoltre si introduce un richiamo all'obbligo di predisporre il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge.</p>

per assicurare l'adeguatezza della gestione rispetto alle consistenze economiche e patrimoniali.	gestione rispetto alle consistenze e disponibilità economiche e patrimoniali.	
<p>Art. 34 – DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI</p> <p>Il Regolamento Generale disciplina le modalità e i termini con cui effettuare gli acquisti e con cui è attribuito al Consiglio Direttivo il potere di spesa, indicando le soglie e le modalità con cui sono assunti gli impegni di spesa e prevedendo per gli acquisti superiori ad una soglia minima l'obbligo della pluralità delle offerte e l'obbligo delle lettere di invito ovvero di gara d'appalto per forniture, lavori o servizi di rilevante importo.</p>	<p>Art. 34 – DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI</p> <p>Il Regolamento Generale disciplina le modalità e i termini con cui effettuare gli acquisti e con cui è attribuito al Consiglio Direttivo il potere di spesa, indicando le soglie e le modalità con cui sono assunti gli impegni di spesa e prevedendo per gli acquisti superiori ad una soglia minima l'obbligo della pluralità delle offerte e l'obbligo delle lettere di invito ovvero di gara d'appalto per forniture, lavori o servizi di rilevante importo.</p>	NESSUNA MODIFICA
TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI	TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI	
<p>Art. 35 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI</p> <p>È istituita l'Assemblea dei Volontari, con funzioni consultive in relazione a progetti, iniziative, attività e questioni che ineriscono l'attività dei Volontari e la concreta organizzazione della vita interna all'Associazione.</p> <p>Il Regolamento Generale prevede le modalità per la convocazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Volontari, prevedendo la possibilità per i presenti di presentare istanze, proposte o richieste sulle quali il Consiglio Direttivo si esprime con una propria deliberazione entro il termine massimo di sessanta giorni.</p>	<p>Art. 35 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI</p> <p>È istituita l'Assemblea dei Volontari, con funzioni consultive in relazione a progetti, iniziative, attività e questioni che ineriscono l'attività dei Volontari e la concreta organizzazione della vita interna all'Associazione.</p> <p>Il Regolamento Generale prevede le modalità per la convocazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Volontari, prevedendo la possibilità per i presenti di presentare istanze, proposte o richieste sulle quali il Consiglio Direttivo si esprime con una propria deliberazione entro il termine massimo di sessanta giorni.</p>	
<p>Art. 36 – PERSONALE DIPENDENTE</p> <p>Al fine di conseguire efficacemente l'oggetto sociale l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare la propria attività. In ogni caso i lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari, con applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per il settore di appartenenza.</p>	<p>Art. 36 – PERSONALE DIPENDENTE</p> <p>Al fine di conseguire efficacemente l'oggetto sociale l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare la propria attività. In ogni caso i lavoratori impiegati non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei Volontari, con applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per il settore di appartenenza.</p>	Viene effettuata una correzione letterale e richiamata espressamente la definizione di "datore di lavoro" in capo al Consiglio Direttivo.

<p>Il Consiglio Direttivo gestisce ed amministra il personale dipendente, anche attraverso un suo membro appositamente delegato, con attenzione al rispetto del lavoratore, all'adeguato inquadramento contrattuale e favorendo il coinvolgimento del personale nella vita sociale ed operativa dell'Associazione.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di datore di lavoro, gestisce ed amministra il personale dipendente, anche attraverso un suo membro appositamente delegato, con attenzione al rispetto del lavoratore, all'adeguato inquadramento contrattuale e favorendo il coinvolgimento del personale nella vita sociale ed operativa dell'Associazione.</p>	
<p>Art. 37 – PARTECIPAZIONE IN CONSORZI E IMPRESE SOCIALI L'Associazione, su delibera dell'Assemblea dei Soci, costituisce, aderisce ovvero recede, nelle forme previste dalla legge e salvaguardando l'utilità sociale della propria partecipazione, a consorzi ovvero imprese sociali, il cui oggetto sia compatibile con il presente Statuto. Il Presidente, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, rappresenta l'Associazione negli organi assembleari di detti organismi consortili o societari.</p>	<p>Art. 37 – PARTECIPAZIONE IN CONSORZI E IMPRESE SOCIALI L'Associazione, su delibera dell'Assemblea dei Soci, costituisce, aderisce ovvero recede, nelle forme previste dalla Legge e salvaguardando l'utilità sociale della propria partecipazione, a consorzi ovvero imprese sociali, il cui oggetto sia compatibile con il presente Statuto, anche per l'esercizio di attività diverse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Il Presidente, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, rappresenta l'Associazione negli organi assembleari di detti organismi consortili o societari.</p>	<p>Viene precisato che la partecipazione in consorzi o imprese sociali può avvenire anche l'esercizio delle attività diverse.</p>
	<p>Art. 38 – LIBRI SOCIALI L'Associazione detiene ed aggiorna i seguenti libri sociali: a. Il libro degli associati (libro soci); b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri; c. Il libro-registro dei volontari I libri sociali possono essere tenuti, compatibilmente con le disposizioni di Legge in materia, con modalità elettroniche ed in formato digitale aventi caratteristiche di adeguata integrità e garantendone la corretta conservazione e gestione.</p>	<p>Viene introdotto l'art. 38 con cui si inseriscono nello Statuto le disposizioni in merito ai libri sociali obbligatori di cui al Codice del Terzo Settore. Si prevede inoltre espressamente la possibilità di detenere i libri in formato digitale, per quanto previsto dalle disposizioni di Legge.</p>
<p>TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>TITOLO VI DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI</p>	
<p>Art. 38 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE Con l'approvazione dello Statuto rimangono in carica, fino alla naturale scadenza del mandato triennale, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori</p>	<p>Art. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ATTUATIVE Con l'approvazione delle modifiche allo Statuto rimangono in carica, fino alla naturale scadenza del mandato già in corso, il</p>	<p>Questo art. 39, in precedenza numerato 38, viene riformulato prevedendo una clausola di garanzia relativamente alla durata del mandato degli organi attuali.</p>

<p>Entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello Statuto il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Regolamento Generale e per procedere alla nomina del Collegio dei Probiviri che durerà in carica fino alla prima scadenza del mandato del Collegio dei Sindaci Revisori.</p> <p>Fino alla nomina del Collegio dei Probiviri le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto sono esercitate dal Collegio dei Garanti già nominato sulla base del precedente testo statutario.</p>	<p>Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e l'Organo di Controllo.</p> <p>Al Presidente sono conferiti i più ampi poteri per dare attuazione allo Statuto, apportando altresì i correttivi e adottando le modifiche eventualmente necessarie in caso di rilievi conseguenti al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.</p>	<p>Infatti l'attuale mandato è di tre anni e viene previsto che scada naturalmente, senza beneficiare della potenziale proroga causata dall'introduzione nello Statuto del manato quadriennale.</p> <p>Viene inoltre introdotta una disposizione che consente, in caso di rilievi e correttivi dell'Ufficio RUNTS sullo statuto depositato di introdurre automaticamente le modifiche richieste, senza tornare in Assemblea.</p>
<p>Art. 39 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) che lo destinerà ad interventi inerenti la realizzazione dei propri obiettivi sociali.</p>	<p>Art. 40 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, con le modalità di Legge e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), fermo restando che rivesta la qualifica di Ente del Terzo Settore, che lo destinerà ad interventi inerenti la realizzazione dei propri obiettivi sociali.</p> <p>L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.</p>	<p>Questo art.40, in precedenza numerato 39, viene riformulato per meglio adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.</p>
	<p>Art. 41 – RINVIO</p> <p>Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione normativa applicabile in relazione alle attività svolte.</p>	<p>Viene introdotto l'art. 41 che costituisce un richiamo espresso alle disposizioni di Legge per quanto non previsto dallo Statuto.</p>